



ORIGINALE

SEGRETERIA GENERALE E DIREZIONE OPERATIVA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

DETERMINAZIONE N° 136 DEL 07/02/2024

OGGETTO: **Affari Legali - Sentenza Tribunale di Lucca n. 1335 pubblicata il 01.12.23- Appello innanzi la Corte di Appello di Firenze - Affidamento incarico di patrocinio legale in favore degli Avv.ti Nicola Pignatelli e Avv Claudio Bargellini ed impegno di spesa - CIG: B01DC5CC4F- Fascicolo 24/2023**

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Ciancaglini / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore	Importo	Codice gestionale	CIG	CUP	Capitolo	Tipo	Impegno	Scadenza Obbligazione
PIGNATELLI NICOLA	14.270,58	U.1.03.02.11.006	B01DC5CC4F		01011.03.010290	I	723	2024

RIMESSO IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)

Denominazione	SI/NO	Importo	Denominazione	SI/NO	Importo
Studi e incarichi di consulenza	NO		Spese per autovetture (acquisto, manutenzione, noleggio e l'esercizio di autovetture e acquisto di buoni taxi)	NO	
Relazioni pubbliche, convegni, mostre pubblicità e rappresentanza	NO		Spese per missioni	NO	
Spese per formazione	NO		Compensi organi di indirizzo, direzione e controllo	NO	



SEGRETERIA GENERALE E DIREZIONE
OPERATIVA

Tel. 0583/4281

Fax 0583/428399

Piazza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori (LU) - Italia (www.comune.capannori.lu.it)

ORIGINALE

Determinazione n° 136 del 07/02/2024

OGGETTO: **Affari Legali - Sentenza Tribunale di Lucca n. 1335 pubblicata il 01.12.23- Appello innanzi la Corte di Appello di Firenze - Affidamento incarico di patrocinio legale in favore degli Avv.ti Nicola Pignatelli e Avv Claudio Bargellini ed impegno di spesa - CIG: B01DC5CC4F- Fascicolo 24/2023**

SEGRETERIA GENERALE E DIREZIONE OPERATIVA

IL SEGRETARIO GENERALE

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 12/12/2023 ad oggetto "Nota di aggiornamento al DUP- Documento Unico di Programmazione 2024-2026";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 27/12/2023 ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 2024-2026, approvazione";

Richiamato il D.Lgs. 36/2023, con particolare riferimento all'art. 50 nonché all'art. 13, relativo anche ai contratti esclusi;

Premesso che:

- in data 18.12.2019 prot. n. 86990 è stato notificato al Comune di Capannori atto di citazione con il quale veniva domandato di accertare e dichiarare che parte attice fosse creditrice nei confronti del Comune di Capannori della somma di € 107.131,58

oltre iva e interessi moratori ex Dlgs n. 231/2002 sino all'effettivo soddisfo, condannare il Comune di Capannori al pagamento in favore di parte attrice della suddetta somma, oltre iva e interessi moratori x Dlgs n. 231/2002 sino all'effettivo soddisfo, oltre alla refusione delle spese legali e dei compensi professionali oltre accessori di legge con attribuzione ai difensori e procuratori antistari;

- con Delibera GC n.38 del 25.02.2020 e successiva determinazione dirigenziale n.384 del 18.03.2020 veniva autorizzato il Sindaco a resistere in giudizio incaricando della difesa l'Avv Pignatelli Nicola del Foro di Pisa;

Preso atto che con sentenza n. 1335 del 01.12.2023 il Tribunale di Lucca ha accolto la domanda attorea volta ad ottenere il pagamento di quanto contestato con le riserve formulate quantificando il loro valore in € 82.933,01, ha accertato che il credito del Comune di Capannori richiesto con la domanda riconvenzionale è di € 16.908,60, ha quindi disposto la compensazione con condanna di parte convenuta al pagamento di € 66.024,41 oltre iva e interessi moratori dalla domanda al saldo, con condanna alla refusione delle spese legali nella misura di 2/3 che liquida per l'intero in € 14.103,00 oltre iva, cap, spese generali, nonchè le spese anticipate per contributo unificato, marca e spese di notifica da distrarsi in favore dei procuratori di parte attice;

Tenuto conto che con Deliberazione GC n. 331 del 22.12.2023 la Giunta ha autorizzato il Sindaco a promuovere appello avverso la suddetta sentenza innanzi la Corte di Appello di Firenze;

Tenuto conto del contenzioso già in essere con controparte, è stato interpellato per continuità difensiva il Prof. Avv Nicola Pignatelli del Foro di Pisa, già legale dell'Ente nel giudizio di primo grado, il quale ha manifestato la propria disponibilità all'incarico e l'opportunità per una migliore organizzazione del lavoro di conferire mandato anche al collega Avv Claudio Bargellini del Foro di Firenze, precisando che la nomina di quest'ultimo non genera nessun aggravio di spesa per l'Ente;

Preso atto dell'offerta economica presentata su START in data 24.01.2024 del Prof. Avv Nicola Pignatelli del Foro di Pisa con Studio legale in Pisa, Via S. Cecilia n. 16, CF: PGNNCL79P13A225L, P.IVA: 01844760502 per un onorario complessivo di entrambi i professionisti per la difesa dell'Ente di Euro 14.270,58 comprensivo di spese generali, Iva e Cap e spese esenti, che risulta

in linea con le tabelle ministeriali di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato sulla base del D.M. n. 147/2022, salvo le maggiori ed ulteriori spese che dovessero sorgere nel corso del procedimento ed, ad oggi, non prevedibili;

Dato atto che la spesa in oggetto non rientra nell'ambito di quelle disciplinate dall'art. 6 commi 7 e 8 del D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito nella L. 122/2010 e quindi non è assoggettata al tetto di spesa complessivo previsto per gli incarichi, poiché esso trova applicazione esclusivamente per gli incarichi di studio, ricerca e consulenza, (cfr. *Corte dei Conti - Sezioni riunite in sede di controllo del 15 febbraio 2005*);

Considerato che tale categoria di servizio rientra nell'ambito dei contratti esclusi di cui al D.Lgs. 36/2023, tenuto conto che trattasi di patrocinio legale;

Presa debita considerazione della Delibera ANAC n. 556 del 31/05/2017 recante *"Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante: Linee guida sulla tracciabilità dei flussi ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136"* pubblicata sulla GURI n. 160 del 11/07/2017, nella quale si evidenzia che i servizi legali di cui all'art. 17 del Dlgs. n. 50/2016 sono assoggettati alla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010;

Specificato che:

- il fine è promuovere appello innanzi la Corte di Appello di Firenze avverso la sentenza del Tribunale di Lucca n. 1335/2023;
- l'oggetto consiste nell'affidamento dell'incarico di difesa dell'Ente nella causa promossa innanzi la Corte di Appello di Firenze, come meglio sopra specificato, e che tale incarico risulta rientrante nei contratti esclusi dall'applicazione del codice;
- le clausole essenziali sono:
 - a) durata del contratto: dall'esecutività della presente determinazione di affidamento fino al compimento delle attività di cui all'incarico;
 - b) modalità di svolgimento dell'incarico: puntualità e correttezza del servizio affidato agli Avvocati;
 - c) obbligo di presentazione della fattura elettronica: nei termini di cui al DM n. 55/2013;
 - d) il pagamento avverrà entro 30 giorni data fattura (da specificare all'interno della fattura a cura del professionista) a mezzo conto corrente bancario: bonifico bancario con indicazione del conto corrente dedicato

da parte del professionista e relativo codice IBAN ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii;

- e) Il pagamento a saldo avverrà alla conclusione del giudizio e non potrà essere superiore rispetto a quanto preventivato in sede di affidamento dell'incarico, fatti salvi i casi in cui, per documentati motivi sopravvenuti, si rendano necessari in corso di causa integrazioni di spesa, che dovranno essere specificatamente e dettagliatamente motivate ed approvate con apposito atto e fatta salva la maggior somma liquidata in sentenza, a titolo di spese legali, in caso di esito vittorioso ed ad avvenuto recupero delle medesime da parte degli Avvocati;
- In caso di inadempimento, il contratto si risolverà nei termini previsti dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile;
 - Il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio con scambio di lettere commerciali;

Dato atto che:

- l'importo complessivo dell'incarico, pari ad Euro 14.270,58 trova idonea copertura finanziaria sul capitolo PEG 10290, anno 2024 del bilancio di previsione 2024-2026 e che l'obbligazione andrà a scadere nell'anno 2024;
- ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 il CIG per l'incarico da conferire è il seguente: B01DC5CC4F ed il professionista ha fornito i dati identificativi del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari inerenti all'incarico;

Richiamato:

- il DPR 16 Aprile 2013 n. 62 contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 2001 n. 165 e, in particolare, l'art. 2 comma 3 il quale stabilisce che *"Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori e consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo"*;
- il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Capannori approvato con Deliberazione GC n. 246/2022;

Preso atto che in attuazione di quanto previsto dall'art. 2 comma 3 del DPR 16 aprile 2013 n. 62, in caso di violazione da parte dell'affidatario dell'incarico professionale degli obblighi previsti dal predetto Codice di comportamento, il relativo contratto si risolve di diritto;

Viste le attestazioni in ordine all'assenza di conflitti di interesse ex art. 53 D.Lgs. 165/2001 come modificato dalla legge 190/2012 acquisita agli atti con prot. n. 6292 e n. 6306 del 29.01.2024 allegate parte integrante al presente atto, oltre alle dichiarazioni dei dati relativi allo svolgimento di incarichi e alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione e allo svolgimento di attività professionali (D.Lgs. n. 33/2013 – art. 15, comma 1, lettera c) di cui alla direttiva del Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza prot. N. 7050 del 31/01/2017;

Verificato che per il Prof. Avv. Nicola Pignatelli è stato reperito DURC on line e per l'Avv. Claudio Bargellini non è stato reperito il DURC on line in quanto il professionista ha dichiarato di non avere dipendenti;

Dato atto del disposto di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e l'art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti e Richiamati:

- il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, con particolare riferimento agli artt. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, 183 “Impegno di spesa”, 191 “Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese” e 192 “Determinazione a contrattare e relative procedure”;
- il D.Lgs. n. 36/2023 con particolare riferimento all'art. 17 che indica il contenuto della determina di affidamento;
- il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- l'art. 23 del regolamento comunale in materia di impegni di spesa,
- il DUP 2024- 2026 approvato con Delibera CC n. 80/2023;
- il bilancio 2024- 2026 approvato con Delibera di Consiglio n.83/2023;
- il decreto sindacale n. 39 del 20.03.2023 di conferimento delle funzioni dirigenziali del Settore Segreteria Generale Direzione Operativa;

DETERMINA

1. di ribadire che:

- il fine è promuovere appello innanzi la Corte di Appello di Firenze avverso la sentenza del Tribunale di Lucca n. 1335/2023;
- l'oggetto consiste nell'affidamento dell'incarico di difesa dell'Ente nella causa promossa innanzi la Corte di Appello di Firenze, come meglio sopra specificato, e che tale incarico risulta rientrante nei contratti esclusi dall'applicazione del codice;
- le clausole essenziali sono:
- durata del contratto: dall'esecutività della presente determinazione di affidamento fino al compimento delle attività di cui all'incarico;
- modalità di svolgimento dell'incarico: puntualità e correttezza del servizio affidato agli Avvocati;
- obbligo di presentazione della fattura elettronica: nei termini di cui al DM n. 55/2013;
- il pagamento avverrà entro 30 giorni data fattura (da specificare all'interno della fattura a cura del professionista) a mezzo conto corrente bancario: bonifico bancario con indicazione del conto corrente dedicato da parte del professionista e relativo codice IBAN ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii;
- Il pagamento a saldo avverrà alla conclusione del giudizio e non potrà essere superiore rispetto a quanto preventivato in sede di affidamento dell'incarico, fatti salvi i casi in cui, per documentati motivi sopravvenuti, si rendano necessari in corso di causa integrazioni di spesa, che dovranno essere specificatamente e dettagliatamente motivate ed approvate con apposito atto e fatta salva la maggior somma liquidata in sentenza, a titolo di spese legali, in caso di esito vittorioso ed ad avvenuto recupero delle medesime da parte degli Avvocati;
- In caso di inadempimento, il contratto si risolverà nei termini previsti dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile;
- Il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio con scambio di lettere commerciali;

3. di provvedere pertanto, in ottemperanza alla deliberazione GC n. 331/2023 suindicata all'affidamento dell'incarico di patrocinio legale al Prof. Avv. Nicola Pignatelli del Foro di Pisa con Studio Legale in Pisa, Via S. Cecilia n. 16, CF: PGNNCL79P13A225L, P.IVA: 01844760502 e l'Avv. Claudio Bargellini del Foro di Firenze con Studio legale in Firenze, Piazza Indipendenza n. 10, CF: BRGCLD75P14D403R P.iva: 05659320484 e di impegnare in loro favore la somma complessiva di Euro 14.270,58 sul capitolo PEG 10290 anno 2024 del bilancio di previsione 2024-2026 e che l'obbligazione andrà a scadere nell'anno 2024;

4. di dare atto che il CIG è il seguente: B01DC5CC4F;

5. di dare atto che la liquidazione dell'importo dovuto avverrà con successivo atto di liquidazione in favore del Prof. Avv. Nicola Pignatelli per entrambi i professionisti, il quale procederà poi a corrisponderne la parte tra loro convenuta all'Avv. Claudio Bargellini;

6. di autorizzare il Responsabile del Procedimento alla liquidazione delle relative fatture emesse dal professionista, sia in acconto che a saldo, previo espletamento delle attività relative;

7. di dare atto che la spesa relativa al presente provvedimento non rientra nei limiti fissati dall'art. 6 comma 7 e 8 del D.L. n. 78/2010, convertito in l. n. 122/2010;

8. di prendere atto altresì delle attestazioni in ordine all'assenza di conflitti di interesse ex art. 53 Dlgs. n. 165/2001 come modificato dalla legge n. 190/2012 acquisite agli atti con prot. n. 6292 e n. 6306 del 29.01.2024, oltre alle dichiarazioni dei dati relativi allo svolgimento di incarichi e alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione e allo svolgimento di attività professionali (D.Lgs. n. 33/2013 - art. 15, comma 1, lettera c) di cui alla direttiva del Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza prot. n. 7050 del 31/01/2017;

9. di dare atto che il presente atto è soggetto alla pubblicità sul sito web del Comune di Capannori ai sensi del D.Lgs 33/2013, oltreché all'albo pretorio ai sensi dell'art. 124 del DLGS 267/2000;

10. di dare atto dell'osservanza degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii;

11. di attestare la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del Dlgs n. 267/2000;

12. di dare atto che il sottoscritto Dirigente, così come da decreto sindacale sopra richiamato, dichiara l'assenza di ipotesi di conflitto di interesse in relazione al procedimento di cui trattasi;

13. di dare atto che il Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990 di cui trattasi è la Dott.ssa Serena Russo nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Contratti, Gare, Servizi Legali, Assicurazioni;

14. di dare atto altresì che il responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi come previsto dal D.P.R. n. 62/2013 e dall'art. 6bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii..

Informazioni

E' fatta salva la possibilità di ricorrere per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 30 dalla data di scadenza della pubblicazione all'albo o dalla data di notifica o comunicazione se prevista.

Capannori, 07/02/2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Ciancaglini / ArubaPEC S.p.A.

